

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 953-A}

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE GAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VASECCHI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FERRARI-AGGRADI)

alla Presidenza il 16 ottobre 1972

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni

Presentata alla Presidenza il 29 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — È all'esame della Camera il disegno di legge n. 953 recante disposizioni per l'aumento del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali (GEPI) S.p.A.

Come è noto, la legge 22 marzo 1971, n. 184, recante norme sugli interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali, articoli 5 e 6 del titolo secondo, ha autorizzato la costituzione di una società fi-

nanziaria per azioni tra l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Tale società venne costituita il 24 giugno 1971 ed omologata il 5 luglio successivo. Essa, in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 5 e dall'articolo 4 dello statuto, allo scopo di concorrere al mantenimento e all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, è autorizzata ad effettuare interventi sulla base di piani di riassetto e di riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assunzione di partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziarie e gestionali giudicate (dalla società secondo direttive del CIPE e in base al piano di riassetto o di riconversione) transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituzione (o concorso alla costituzione) di società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concessioni di finanziamenti anche a tassi agevolati, alle società di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

L'articolo 6 della citata legge disponeva che al capitale della società, da sottoscrivere in una o più volte, avrebbero potuto concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

Secondo quanto affermato nella relazione che accompagna il disegno di legge proposto dal Governo, la GEPI si è dimostrata, di massima, tempestiva rispetto alla difficile situazione congiunturale che attraversa il paese e la sua attività è in progressivo aumento.

Il numero delle domande in corso ha posto in evidenza un fabbisogno finanziario di importo notevole, che è andato sempre più facendo aumentare lo squilibrio tra le necessità prospettate dalle aziende in difficoltà ed i fondi di cui la GEPI stessa può disporre. Per tali motivi, già nella legislatura scorsa, fu presentato al Senato un disegno di legge con cui si autorizzavano l'IMI, l'EFIM, l'ENI e l'IRI a sottoscrivere un aumento del capitale della GEPI per complessivi 51 miliardi, per una quota rispettivamente di lire 25,5 miliardi per

l'IMI e di lire 8,5 miliardi per i tre citati enti di gestione.

Tale disegno di legge non poté completare il suo iter parlamentare per il sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere.

Il Governo, conseguentemente, ha ripresentato il provvedimento nella forma del disegno di legge oggi al nostro esame, soddisfacendo l'esigenza, intanto manifestatasi, di incrementare ulteriormente l'aumento originariamente proposto sia in relazione alle ulteriori necessità di intervento a favore di imprese, sia, principalmente, per i nuovi compiti assegnati alla GEPI dalle direttive del CIPE di effettuare a favore del settore tessile interventi per un importo intorno ai 40 miliardi di lire.

L'articolo 1 dispone l'autorizzazione all'EFIM, all'ENI, all'IRI e all'IMI a sottoscrivere l'aumento del capitale della GEPI per lire 96 miliardi, per una quota, rispettivamente di lire 16 miliardi ciascuno per i primi tre e di lire 48 miliardi per l'IMI.

L'articolo 2 autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni finanziarie nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissione di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito per la copertura della spesa derivante dall'aumento dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI di 16 miliardi ciascuno e mediante il conferimento, nell'anno 1972, di lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI da parte del Ministro del tesoro.

Al 25 ottobre 1972 la GEPI ha operato 57 interventi e i relativi stanziamenti in conto capitale prestati ammontavano a lire 122,9 miliardi con riferimento a 25.719 addetti.

RIEPILOGO IMPEGNI GEPI.

1) Aziende attive	82.420	19.169
2) Aziende non operanti ma di cui è stato deliberato l'intervento	31.020	5.929
3) Aziende non operanti di cui non ancora deliberato l'intervento	9.450	621
Totale	122.890	25.719

Dalle relazioni semestrali inviate dalla GEPI al CIPE si evince che è d'altra parte necessario prevedere dei nuovi accantonamenti in rapporto agli stanziamenti già concessi e

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riferentesi ad esborsi maggiori del previsto nonché per perdite superiori ai preventivi di intervento per il corrente anno, il tutto per lire 20 miliardi, che sommati ai precedenti comportano un totale impegni per lire 142,9 miliardi.

A prescindere da interventi relativi a nuove richieste e ad attività sostitutive nell'ultima parte del 1972 e nel corso del 1973, è prevedi-

bile un certo numero di interventi per richieste, già presentate, in corso di istruttoria o con istruttoria ultimata, per lire 30 miliardi, che comporta, sommato al precedente fabbisogno, un totale di lire 172 miliardi, senza tenere conto dei nuovi interventi.

Le domande presentate alla GEPI a tutto il 21 novembre 1972 risultano dalla seguente tabella:

ZONA	N.	%	Addetti	%	Somma richiesta	%
Totale Nord	122	48,2	63.646	70,4	144.460,6	69,2
Totale Centro	53	21,0	11.680	12,9	27.818,5	13,3
Totale Sud	78	30,8	15.060	16,7	36.567,0	17,5
TOTALE ITALIA	253	100,0	90.386	100,0	208.846,1	100,0

Come si rileva, l'intensità di aumento delle richieste è stata notevole al nord con il 48,2 per cento, più modesta al sud con il 30,8 per cento e al centro con il 21 per cento di domande.

Tale percentuale se effettuata sugli addetti accentua ancora maggiormente il divario con il 70,4 per cento al nord, contro il 16,7 per cento al sud ed il 12,9 per cento al centro.

La posizione resta pressoché analoga anche in ordine alla somma di intervento richie-

sta che è del 69,2 per cento per il nord, del 17,5 per il sud e del 13,3 per il centro.

Per quanto attiene ai settori in cui è stato richiesto l'intervento della GEPI, al 31 dicembre 1971 si rileva che al primo posto figurano le imprese meccaniche con una incidenza di quasi due terzi al nord ed una minima parte al sud; al secondo posto si colloca il settore dell'abbigliamento e calzature; al terzo il settore dell'industria alimentare e poi quello della carta e cellulosa.

RICHIESTE D'INTERVENTO GEPI.
Incidenze percentuali di alcuni settori
a tutto il 31 dicembre 1971.

SETTORI	Numero imprese	Addetti	Richieste finanziarie
Meccanica	21,0 %	23,1 %	14,8 %
Abbigliamento e calzature	17,7 %	18,5 %	11,8 %
Tessile	12,4 %	17,9 %	17,9 %
Alimentare	9,5 %	2,9 %	5,6 %
Carta e cellulosa	7,4 %	9,2 %	23,0 %
Altri settori	32,0 %	28,4 %	26,9 %
TOTALE RICHIEDENTI	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Dai dati succintamente richiamati si evincono le particolari esigenze di intervento tempestivo della GEPI e quindi la urgente ed improcrastinabile necessità di ridurre lo squilibrio fra i mezzi di cui dispone la predetta società e le necessità di intervento.

L'esame del disegno di legge relativo all'aumento del capitale della GEPI non può limitarsi ad una pura e semplice illustrazione del provvedimento che, come già accennato, merita approvazione per l'urgenza di intensificare l'intervento della Finanziaria dato il momento di crisi in cui versano alcuni settori industriali.

Difatti sono necessarie alcune considerazioni che attengono anche alla vita ed all'inquadramento istituzionale della GEPI.

È fuor di dubbio che la filosofia su cui è basata la nascita della GEPI non può confondersi con la filosofia delle partecipazioni statali, per cui opportunamente è stata operata una netta distinzione tra le due attività. Però la legge istitutiva della società si appalesa lacunosa in quanto non affida ad un Ministero il compito di sorveglianza e quindi di direttiva sulla società. Difatti l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 184 sancisce che: « il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopraindicata ».

Il CIPE, per la sua stessa natura, non può che fornire delle direttive politiche e programmatiche con l'indicazione di una serie di finalità da conseguirsi. Così è avvenuto, ad esempio, con le direttive impartite dal CIPE in materia di ristrutturazione, organizzazione e conversione dell'industria tessile. È evidente poi che la GEPI non dovrebbe sfuggire ad una direttiva operativa, da affidarsi al Ministero dell'industria o a quello delle partecipazioni statali, anche per evitare che un intervento che dovrebbe risolversi attraverso la realizzazione di un piano di riassetto o di riconversione, capace di far superare le difficoltà finanziarie o gestionali in cui versano alcune industrie per ragioni congiunturali, si trasformi in un intervento permanente e quindi in un nuovo tipo di partecipazione che contraddirebbe ai fini per cui la GEPI è sorta con una propria autonomia e differenziata dalle partecipazioni statali. Per conseguire questo fine forse sarebbe stato più utile anziché la costituzione di una società per azioni, la istituzione di un fondo, anche per essere al passo con la consolidata tendenza dello Stato a partecipare direttamente al fondo di un ente piuttosto che al capitale di società. D'altro canto la istituzione di un fondo con le finalità proprie affidate alla GEPI avrebbe anche consentito,

come è giusto che sia, una gestione che non avesse avuto come preminente l'obbligo di agire secondo criteri di economicità.

È anche da considerarsi che la presenza dell'IRI, dell'EFIM e dell'ENI, che rappresentano il 50 per cento della società GEPI, potrebbe essere alcune volte di ostacolo per un obiettivo esame di richieste che provengano da settori nei quali operino in termini concorrenziali società di proprietà dei predetti enti di gestione.

La GEPI al fine di stabilire la priorità degli interventi ha adottato i seguenti criteri:

1) non superare per ogni singolo intervento i 9 miliardi per le attività localizzate nelle zone depresse del centro-nord e della Cassa per il Mezzogiorno ed i 6 miliardi per le attività altrove ubicate;

2) importanza, dal punto di vista dell'occupazione, dell'impresa.

A tale proposito la GEPI non ha posto in istruttoria le richieste di imprese che abbiano meno di 200 dipendenti se situate nel centro-nord e di 100 nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Questa direttiva rispetto al Mezzogiorno d'Italia si palesa criticabile in quanto nelle zone depresse del Mezzogiorno aziende anche con meno di 100 addetti rivestono, nelle singole situazioni locali, particolare rilievo. D'altro canto con la ristrutturazione o la riconversione di aziende di tal genere si potrebbe porre l'obiettivo di raggiungere il numero di almeno 100 addetti. Al contrario sarebbe opportuno che il Governo fornisse dati sulle richieste avanzate nel Mezzogiorno da imprese con un numero di addetti inferiore ai cento per poter valutare seriamente le potenzialità di intervento nel sud da parte della GEPI.

Sottolineo, a tal proposito, la necessità di considerare la politica di sostegno delle imprese nel Mezzogiorno anche in ordine alla relativa debolezza della struttura produttiva meridionale, per effetto della quale più critico si presenterebbe un eventuale assorbimento della manodopera. Questa si trasformerebbe o in disoccupazione cronica con prevedibili tensioni sociali o emigrerebbe verso il nord con ulteriore svuotamento delle forze di lavoro meridionali e ulteriore congestionamento delle aree settentrionali con conseguenti maggiori costi sociali.

Certamente la richiamata direttiva ha agito negativamente sulla quantizzazione dell'intervento della GEPI nel meridione, tanto da far proporre l'articolo 4 del disegno di legge in discussione che mirerebbe ad autorizzare la Finanziaria ad effettuare gli interventi di

competenza in misura inferiore al 40 per cento delle sue disponibilità complessive a favore di aziende aventi sede ed operanti nelle regioni meridionali, qualora le domande presentate dalle imprese situate in detto territorio e riscontrate rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, fossero state soddisfatte.

Nei fatti la GEPI ha già violato la disposizione della riserva di intervento del 40 per cento nel Mezzogiorno e non è, a mio avviso, pensabile che con il presente disegno di legge si sani una situazione di illegittimità, che deve essere con fermezza riportata nell'alveo del disposto legislativo.

Consequentemente la Commissione bilancio, su proposta del relatore segnala la necessità di cambiare la predetta direttiva interna e di proporre la soppressione del citato articolo 4;

3) urgenza dell'intervento per evitare che il concludersi di procedure giudiziarie, e di particolari fasi delle stesse determinino la chiusura di stabilimenti o la cessazione di tutta l'attività aziendale.

A questo proposito vanno sottolineate le molteplici difficoltà che la GEPI incontra nel rilievo delle imprese da ristrutturare, sia con gli organi dell'amministrazione finanziaria che con quelli fallimentari, che giungono persino a negare alla GEPI, in imprese in corso di procedura concorsuale, di conservare quel minimo di attività che sarebbe possibile di mantenere, con quanto danno per i livelli di occupazione è facile intendere.

Di qui la necessità di uscire in questa materia dal tanto interessante dibattito dottrinario per approdare ad una regolamentazione legislativa che, senza creare situazioni di privilegio, stabilisca dei criteri oggettivi che consentano di superare, nel quadro sociale così radicalmente mutato, norme e disposizioni certamente non più attuali.

Si segnala altresì la necessità di unificare il sistema di esame e di controllo dei piani, valutati a seconda che si richieda l'intervento della GEPI, la concessione di finanziamenti in base alla legge 184 o il riconoscimento della messa in cassa integrazione;

4) esistenza di uno stato di tensione sociale la cui gravità sia stata comunicata dal CIPE, o comunque rilevata dalla società finanziaria;

5) distribuzione regionale degli interventi;

6) esistenza di un piano di ristrutturazione già predisposto da parte della richiedente;

7) attinenza con i programmi generali di politica economica nazionale;

8) connessione con altre aziende già considerate prioritarie o per le quali la GEPI abbia già stabilito un intervento;

9) disponibilità di tecnici in grado di valutare con attendibilità il piano di ristrutturazione aziendale.

L'esame del disegno di legge in discussione comporta altresì una serie di valutazioni e di riflessioni anche e soprattutto:

1) sulla rispondenza e l'efficacia dell'azione della società in ordine ai fini istituzionali ad essa assegnati dalla legge istitutiva;

2) sulla validità in generale del ricorso ad un siffatto strumento nella situazione globale dell'evoluzione del nostro sistema economico;

3) sulle modalità e sui criteri d'impiego di uno strumento siffatto in relazione ai problemi di ristrutturazione e di riconversione dell'apparato industriale del nostro Paese.

La rispondenza dell'azione della Società ai propri fini istituzionali è in generale riscontrabile alla luce delle informazioni e dei dati forniti dalle relazioni semestrali presentate dalla società al CIPE nelle quali, in termini generali, è possibile riscontrare, sia attraverso il numero delle richieste d'intervento, sia considerando il numero e la consistenza — specie sotto il profilo occupazionale — degli interventi effettuati, la globale validità ed efficacia dell'azione della GEPI nel contribuire al mantenimento dei livelli di occupazione e nel sostegno delle attività industriali.

La gravità e l'ampiezza delle difficoltà congiunturali nelle quali l'intervento GEPI è venuto ad esplicarsi e d'altronde la molteplicità delle domande di intervento e l'insufficienza dei fondi di dotazione in relazione alle necessità, valgono di per sé a spiegare le critiche esercitate circa la tempestività e la presenza dell'azione della società. Tutti questi argomenti vengono del resto proposti all'attenzione del CIPE anche dalla stessa società che non manca, in verità, nelle proprie relazioni di esaminare e dar conto di proprie carenze e di particolari difficoltà, per la maggior parte obiettivamente da valutarsi, che ne ritardano o ne limitano l'intervento. Va insomma sottolineato che, almeno al livello del giudizio di rispondenza dell'azione della società ai propri fini istituzionali, risulta opportuno e confacente un giudizio di insieme, una espressione globale di validità che colga gli aspetti generali del problema piuttosto che rimarcare singole manchevolezze e specifiche carenze.

La GEPI — lo dice la legge istitutiva, lo ribadiscono le direttive del CIPE, lo conferma lo Statuto — doveva e deve sopperire ai problemi di riduzione dell'occupazione conseguenti alle difficoltà di singole imprese industriali intervenendo per sostenere dette imprese, fatte salve le condizioni di ammissibilità dell'intervento previste dalla legge e dalle determinazioni del CIPE. A tali fini la GEPI ha corrisposto ed in generale corrisponde; i problemi della carente tempestività e della scarsa efficacia vanno scontati nell'ambito del superamento della fase di rodaggio delle strutture operative della società e, nel contempo, nella riduzione della pressione delle richieste.

Il dato più significativo in ordine all'attività della GEPI è infatti quello che concerne il totale delle richieste pervenute: nel primo semestre di attività le domande pervenute sono state 175 per un ammontare di circa 200 miliardi ed interessanti più di 65.000 addetti; a conclusione del secondo semestre di attività le domande pervenute risultano 243 (68 in più rispetto al semestre precedente pari al 38,9 per cento d'incremento) per le quali è possibile stimare un ammontare dell'intervento necessario pari a circa 300 miliardi ed in circa 90.000 gli addetti interessati. Nel semestre successivo è dato di registrare un ulteriore incremento nelle richieste pervenute, sicché l'ammontare delle somme richieste appare, a tutt'oggi, anche superare i 300 miliardi.

Si è detto che questi dati relativi alle richieste pervenute sono senz'altro quelli più significativi: da essi infatti è possibile desumere inequivocabilmente l'importanza della funzione esercitata dalla Finanziaria nella situazione economica del nostro Paese e l'esigenza che la situazione presente propone a che la GEPI sia posta in grado di esperire sempre meglio i propri compiti istituzionali. L'incremento, anche notevole, registratosi nel numero delle richieste presentate sta ad indicare sopra ogni cosa l'opportunità e la necessità di un aumento delle dotazioni di capitale della società che, nell'evolversi attuale della congiuntura, costituisce ormai un utile strumento sul quale puntare in termini prioritari per il sostegno dell'apparato industriale del Paese. Ma la validità della utilizzazione di uno strumento siffatto e quindi l'opportunità di accedere prontamente alla proposta di aumento delle disponibilità finanziarie, è anche suffragata da opportune considerazioni circa i positivi effetti che una efficace e più massiccia azione della GEPI non potrà mancare di produrre anche a medio periodo, al di là cioè degli stessi immediati limiti effettuali proposti strettamente

dai fini istituzionali che la legge affida alla società.

Si tratta cioè — e veniamo al secondo ordine di considerazioni — di stimare la validità dell'impiego di un siffatto strumento di intervento anche ai fini generali del miglioramento della situazione globale del nostro apparato economico-produttivo. Uno dei problemi infatti che è al centro del dibattito intorno alla strumentazione di una politica anticongiunturale del nostro Paese è quello relativo alla necessità di utilizzare strumenti che siano in grado di arginare con immediatezza ed efficacia gli effetti dell'avversa congiuntura economica e nel contempo garantire il perseguimento degli obiettivi di medio periodo, sicché l'intervento congiunturale non produca effetti degeneranti rispetto alla linea di politica-economica adottata. Anche in teoria, come è noto, un siffatto problema assorbe l'interesse e l'attenzione del dibattito e della ricerca, sicché da tutte le parti si sottolinea l'esigenza che si tenga, all'atto dell'approntamento di strumenti anticongiunturali, sempre nella dovuta, più ampia considerazione, la garanzia del loro adattamento in via operativa ad aggredire, isolare ed affrontare soprattutto le cause comuni del ciclo e del *trend*, sicché non risulti, da una correzione congiunturale, un arretramento sulla frontiera degli obiettivi, dello sviluppo economico e/o anche una sostanziale mutazione della linea generale di politica economica.

L'analisi dell'attività svolta dalla GEPI dalla costituzione ad oggi, consente di acquisire confortanti ed ampi riscontri circa la particolare rispondenza di un siffatto strumento di intervento, essenzialmente di natura anticongiunturale, ai criteri testé richiamati. Basti infatti ricordare come la natura e le modalità di intervento della GEPI abbiano sino ad oggi consentito che all'obiettivo di breve periodo dell'azione di rigenerazione settoriale si aggiunga altro che prelude, ed in un certo senso dà luogo, ad una vera e propria modificazione strutturale dell'apparato industriale del Paese. Dalla stessa analisi per settore delle richieste pervenute si è infatti avuto modo di rendersi conto che molto probabilmente ci si troverebbe in presenza di « un prevalere degli elementi di crisi settoriale rispetto a quelli puramente aziendali » per cui si può affermare che l'azione di intervento della GEPI, almeno in alcuni settori, produce di fatto una serie di effetti indiretti che vanno certamente ad iscriversi contemporaneamente sia nel senso della correzione congiunturale, sia nei termini dell'adeguamento strutturale dell'apparato indu-

striale. Non v'è dubbio però che una siffatta azione trovi particolari difficoltà nel suo dispiegarsi innanzitutto nella limitatezza delle disponibilità finanziarie della GEPI ma anche forse nella sottovalutazione obiettiva che la stessa società, dati i vincoli di legge nonché le indicazioni fornite dalle direttive del CIPE, è portata a fare dei possibili effetti extra-congiunturali che possono seguire ai suoi interventi, effetti sui quali invece andrebbe opportunamente posta maggiore attenzione sia in termini di ripartizione dei fondi per settori industriali sia in ordine ai criteri di determinazione dei piani di ristrutturazione specie allorché si palesi necessaria un'azione di riconversione.

Da questo punto di vista è senza dubbio possibile sostenere che la misura dell'aumento di dotazione dei fondi previsto dal disegno di legge in esame è insufficiente, se si vuole rafforzare la portata extra-congiunturale della azione della GEPI: va però sottolineato che una simile decisione comporta probabilmente l'esigenza di poter valutare gli effetti e la portata dell'azione della società su di un arco temporale di esperienza più ampio di quello sinora concluso. D'altronde questo più vasto carattere d'impiego della GEPI richiederebbe una serie di affinamenti e di aggiustamenti sia in sede di controllo politico che in sede di efficacia operativa dello strumento GEPI che non è presumibile apportare immediatamente, sulla scorta della breve esperienza svolta e nella necessità degli strettissimi tempi disponibili per varare il provvedimento di aumento delle dotazioni di capitale.

È tuttavia un problema sul quale è opportuno brevemente intrattenersi per cogliere l'occasione di richiamare l'attenzione sia degli organi preposti a livello di direttive politiche sia dei centri decisionali della stessa società, affinché si pervenga al più utile ed efficiente impiego dell'azione di un simile strumento di intervento, determinandone le condizioni per un più ampio « spettro » di efficacia, soprattutto in vista delle possibilità anche a breve termine di pervenire ad una ridefinizione dei fini istituzionali della società in connessione con una auspicabile ristrutturazione, sulla scorta delle positive esperienze fatte, di tutta quanta la strumentazione e delle generali modalità che presiedono all'azione di governo dello sviluppo industriale nel nostro Paese. Un siffatto problema assume particolare rilevanza a fronte soprattutto della necessità di:

a) iscrivere in maniera più diretta e continuativa gli interventi congiunturali nelle po-

litiche di settore elaborate in sede di programma economico nazionale;

b) rinvenire modalità e criteri rigorosi di omogeneizzazione delle diverse misure anti-congiunturali, specie di quelle relative al settore industriale, con la politica di sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riferimento al « sistema degli incentivi »;

c) pervenire ad una manovrabilità unitaria dei diversi strumenti di sostegno e di sviluppo dell'attività industriale del nostro Paese;

d) elaborare una contestuale modifica delle procedure giuridiche relative ai problemi di rilievo delle aziende da ristrutturare, anche in relazione alle difficoltà di natura fiscale e finanziaria, talvolta rilevanti, riscontrate nell'azione sin qui svolta.

Tutte queste esigenze mostrano l'opportunità di una ristrutturazione generale da approntare a breve periodo nella legislazione relativa all'intervento a sostegno delle attività industriali e quindi anche alle condizioni operative della attività della GEPI. Ma esse sono di tale portata e complessità che richiedono innanzitutto la possibilità di un più ampio riferimento e riscontro nella sperimentazione concreta di attività del tipo di quelle sinora svolte, sicché contribuiscono a determinare anche esse l'opportunità della sollecita approvazione del disegno di legge in esame, ovviamente con la proposta di soppressione del citato articolo 4.

Fin qui ho richiamato la relazione svolta in sede di Commissione bilancio, che è stata impegnata in un approfondito dibattito di cui si riassumono i termini e le conclusioni.

In data 6 dicembre 1972 la VI Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'iter del provvedimento osservando che era « necessario integrare il richiamo legislativo dell'ultimo comma dell'articolo 1 aggiungendo, dopo le parole " limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile " le altre " di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale " ».

Ciò perché il richiamato articolo 145 del testo unico sulle imposte dirette, contempla esclusivamente norme relative al presupposto delle imposte societarie ed ai soggetti passivi del tributo, mentre l'aliquota del 7,50 per mille per l'imposta sul patrimonio, da cui il disegno di legge 953 intende esentare la GEPI è prevista dall'articolo 146 del citato testo unico ».

Il 7 dicembre successivo anche la XII Commissione industria ha espresso parere favorevole, « impegnando il Governo attraverso il CIPE a far mantenere alla GEPI gli indirizzi

fissati dalla legge istitutiva n. 184, soprattutto intervenendo in quelle imprese industriali in cui, essendo minacciati i livelli di occupazione, siano accertate difficoltà transitorie che sulla base di un serio piano di riassetto siano superabili, rimettendo l'azienda durante un ragionevole periodo di tempo in condizioni di riprendere la propria efficienza produttiva; escludendo pertanto interventi in quelle imprese che queste prospettive non abbiano e siano purtroppo irrecuperabili alla normalità produttiva ».

Nel corso della discussione in Commissione bilancio venne deliberata la costituzione di un Comitato ristretto al quale affidare l'ulteriore esame del disegno di legge. Tale Comitato risultò composto dal Presidente della Commissione onorevole Preti, dal relatore, e dagli onorevoli Altissimo, Bartolini, Bernini, Carenini, Colombo Vittorino, Compagna, Delfino e Di Vagno.

L'onorevole Bernini intervenendo nel dibattito ha rilevato che l'esame del disegno di legge non può prescindere da una valutazione dell'esperienza fin qui maturata circa il ruolo e la funzione svolta dalla GEPI, e da una precisa critica circa la genericità delle direttive del CIPE, nonché circa la stessa composizione del capitale della società (che spesso provoca un contrasto tra gli orientamenti delle partecipazioni statali e le finalità della finanziaria), e lamentare che l'intervento della GEPI si sia dimostrato diretto più a soddisfare esigenze di gruppi privati e pubblici per affermare la propria egemonia che non a salvaguardare i livelli di occupazione e a risanare le aziende in difficoltà. Ha, quindi, denunciato che taluni dei più delicati problemi sono stati completamente elusi dalla iniziativa legislativa governativa, con particolare riferimento al ruolo, alle dimensioni e alla capacità di intervento in favore della piccola e media azienda, alla composizione del consiglio di amministrazione (rilevando che la partecipazione dell'IRI, dell'EFIM e dell'ENI non ha apportato quella esperienza manageriale che ci si attendeva), alla struttura della GEPI e alla mancanza di collegamenti con le regioni e quindi con i piani di sviluppo economico regionale, ed infine al controllo del Parlamento, che dovrebbe esplicitarsi attraverso la presentazione di periodiche relazioni sui metodi, sui tempi, sulla qualità e sulla quantità degli interventi operati, per consentire di prendere tutte quelle iniziative necessarie per adeguare lo strumento alle esigenze dello sviluppo economico.

Conseguentemente il giudizio dei deputati comunisti sul provvedimento è stato negativo.

Nel corso del dibattito l'onorevole Delfino ha espresso il contrario avviso della sua parte al disegno di legge, in quanto la GEPI fu concepita quale strumento di intervento e di soccorso in favore di aziende in difficoltà in un momento in cui la crisi della nostra economia non aveva ancora raggiunto la gravità e le dimensioni attuali e che pertanto tale strumento si dimostra ora del tutto inadeguato, con quadri tecnici inadeguati ad affrontare i problemi del settore d'intervento, mentre sarebbe completamente fallito l'obiettivo del mantenimento dei livelli di occupazione.

L'apposito Comitato ristretto ha tenuto due riunioni il 23 gennaio ed il 1° febbraio 1973.

Nella prima riunione, da parte dei deputati Bernini, Bartolini, Vittorino Colombo e Di Vagno, fu prospettata la esigenza di cogliere l'occasione dell'esame dell'aumento del capitale sociale della GEPI per procedere ad una revisione organica della legge n. 184 del 1971 e della stessa struttura istituzionale della finanziaria. Per parte sua, il relatore sottolineò l'urgenza di varare il disegno di legge dando contemporaneamente immediato avvio allo studio di concrete proposte di modifica della legge n. 184, ribadendo la proposta di sopprimere l'articolo 4 del provvedimento.

Nella successiva riunione, il sottosegretario Jozzelli confermò, a nome del Governo, il carattere di provvisorietà, di straordinarietà e di emergenza del disegno di legge (per consentire alla GEPI di non interrompere la propria attività). Ciò tuttavia non significava elusione e rinvio *sine die* dei vari problemi sollevati in Commissione e in Comitato ristretto (composizione del capitale sociale; controlli; funzione della Finanziaria; problema delle cooperative, ecc.), problemi che erano già stati posti allo studio dalle competenti Amministrazioni interessate e per i quali il Governo assumeva l'impegno di fornire alla Camera notizie e chiarimenti entro il mese di marzo.

Quanto all'articolo 4, il sottosegretario si dichiarava d'accordo a chiarire che la sua formulazione non avrebbe dovuto costituire una limitazione della riserva percentuale di investimenti già fissata in favore del Mezzogiorno e invitava il Comitato a individuare altra più idonea formulazione per autorizzare la GEPI ad effettuare interventi in misura inferiore al 40 per cento nelle regioni meridionali, qualora tutte le domande al riguardo presentate ed accolte fossero state soddisfatte.

Per parte sua, il relatore replicò che anche la questione posta con l'articolo 4 del disegno

di legge rientrava nel novero di quelle da affrontare e risolvere in sede di revisione e aggiornamento organico della legge n. 184 e che pertanto conveniva stralciarla dal disegno di legge n. 953 per rinviarne l'esame congiuntamente ai problemi di carattere generale.

Nella seduta del 15 marzo scorso la Commissione bilancio e partecipazioni statali ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge, con la modifica a carattere formale suggerita dalla Commissione finanze e tesoro; ha approvato, altresì, senza modifiche gli articoli 2 e 3 del provvedimento, nel testo proposto dal Governo

e non ha approvato, all'unanimità, l'articolo 4 della iniziativa legislativa governativa.

In relazione all'impegno assunto dal Governo di presentare sollecitamente proposte per una ristrutturazione della GEPI e stante l'urgenza di adeguare i mezzi della Finanziaria che deve operare interventi improcrastinabili, a nome della maggioranza della Commissione, sollecito da parte della Camera l'approvazione del disegno di legge in discussione nel testo approvato dalla Commissione stessa.

GAVA, *Relatore.*

ALLEGATO A.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

In data 6 dicembre 1972, la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha adottato la seguente decisione sul disegno di legge n. 953:

« Parere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento. La Commissione osserva che è necessario integrare il richiamo legislativo dell'ultimo comma dell'articolo 1 aggiungendo, dopo le parole " limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile " le

altre " di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale ".

Il richiamato articolo 145 del TUID, infatti, contempla esclusivamente norme relative al presupposto delle imposte societarie ed ai soggetti passivi del tributo. L'aliquota del 7,50 per mille per l'imposta sul patrimonio, da cui il disegno di legge 953 intende esentare la GEPI, è prevista invece dall'articolo 146 del citato testo unico ».

ALLEGATO B.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

In data 7 dicembre 1972, la XII Commissione permanente (Industria) ha adottato la seguente decisione sul disegno di legge n. 953:

« La XII Commissione Industria, dando parere favorevole al disegno di legge n. 953 " Aumento del capitale della società per la gestione e partecipazioni industriali ", impegna il Governo, attraverso il CIPE, a far mantenere alla GEPI gli indirizzi fissati dalla legge istitutiva n. 184, soprattutto intervenendo

in quelle imprese industriali in cui, essendo minacciati i livelli di occupazione, siano accertate difficoltà transitorie, che, sulla base di un serio piano di riassetto, siano superabili, rimettendo l'azienda, durante un ragionevole periodo di tempo, in condizioni di riprendere la propria efficienza produttiva; escludendo, pertanto, interventi in quelle imprese che queste prospettive non abbiano e siano purtroppo irrecuperabili alla normalità produttiva ».

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Società per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1972, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

ART. 2.

All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.

ART. 2.

Identico.

tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1972, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

ART. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2, si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La GEPI, su direttive del CIPE, potrà essere autorizzata ad effettuare gli interventi di competenza, in misura inferiore al 40 per cento delle sue disponibilità complessive, a favore di aziende aventi sede ed operanti nelle regioni meridionali, qualora le domande presentate dalle imprese situate in detto territorio e riscontrate rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, fossero state soddisfatte.

ART. 3.

Identico.

Soppresso.